

Legge federale sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento (LUMP)

del 22 dicembre 1999 (Stato 1° gennaio 2020)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 99, 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 26 maggio 1999²,

decreta:

Sezione 1: Unità monetaria e mezzi legali di pagamento

Art. 1 Unità monetaria

L'unità monetaria svizzera è il franco. Esso si divide in cento centesimi.

Art. 2 Mezzi legali di pagamento

Sono mezzi legali di pagamento:

- a. le monete emesse dalla Confederazione;
- b. i biglietti di banca emessi dalla Banca nazionale svizzera;
- c. i depositi a vista in franchi presso la Banca nazionale svizzera.

Art. 3 Obbligo di accettazione

¹ Chiunque è tenuto ad accettare in pagamento fino a cento monete circolanti svizzere. Le monete circolanti, commemorative e d'investimento sono accettate al valore nominale e senza limitazione di somma dalla Banca nazionale svizzera e dalle casse pubbliche della Confederazione.

² Chiunque deve accettare in pagamento senza limitazione di somma i biglietti di banca svizzeri.

³ Il titolare di un conto presso la Banca nazionale svizzera è tenuto ad accettare senza limitazione di somma i depositi a vista in franchi presso questo istituto.

RU 2000 1144

¹ RS 101

² FF 1999 6201

Sezione 2: Regime monetario

Art. 4 Emissione delle monete circolanti

¹ La Confederazione può mantenere una Zecca federale.

² La Confederazione conia ed emette monete circolanti per soddisfare le esigenze del traffico dei pagamenti.

³ Il Consiglio federale decide quali monete circolanti coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.

⁴ Il Consiglio federale stabilisce l'effigie e le proprietà delle monete circolanti. Ne determina il valore nominale d'intesa con la Banca nazionale svizzera.

⁵ Il Consiglio federale disciplina mediante ordinanza il cambio di monete presso le casse pubbliche della Confederazione e il ritiro dalla circolazione di monete danneggiate, logore o false.³

Art. 4a⁴ Prestazioni commerciali

¹ La Zecca federale può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:

- a. sono strettamente correlate ai compiti principali;
- b. non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e
- c. non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

² Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento competente può concedere deroghe per determinate prestazioni, a condizione di non entrare in concorrenza con l'economia privata.

Art. 5 Circolazione delle monete

¹ La Banca nazionale svizzera provvede al fabbisogno di monete circolanti e ritira le monete eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale.

² La Banca nazionale svizzera può, al fine di garantire l'approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui le monete devono essere consegnate e ritirate.

³ Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per le monete distrutte, perdute o false.

Art. 6 Monete commemorative e d'investimento

¹ La Confederazione può coniare per il fabbisogno numismatico e a fini d'investimento ulteriori monete circolanti di particolare pregio, nonché monete commemora-

³ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019 (Termine per il cambio dei biglietti di banca), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3769; FF **2018** 897).

⁴ Introdotto dall'all. n. 5 della LF del 19 giu. 2015 (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU **2015** 4009; FF **2014** 8061).

tive e monete d'investimento. Il valore d'emissione di queste monete può essere superiore a quello nominale.

² Il Dipartimento competente⁵ stabilisce il valore nominale, l'effigie e le proprietà delle monete commemorative e d'investimento. Esso decide quali monete commemorative e d'investimento coniare, mettere in circolazione o togliere di corso.

Sezione 3: Regime dei biglietti

Art. 7 Emissione dei biglietti

¹ La Banca nazionale svizzera mette in circolazione biglietti di banca secondo le necessità del traffico dei pagamenti. Ne stabilisce il valore nominale e la foggia.

² Essa ritira i biglietti eccedenti il fabbisogno, senza limitazione di somma e contro il pagamento del valore nominale.

³ La Banca nazionale svizzera ritira dalla circolazione i biglietti logori e danneggiati.

⁴ Essa può, al fine di garantire l'approvvigionamento di denaro contante, emanare prescrizioni sulle modalità, il luogo e il momento in cui i biglietti sono consegnati e ritirati.

Art. 8 Sostituzione dei biglietti

¹ La Banca nazionale svizzera è tenuta a rimborsare il controvalore del biglietto danneggiato quando la serie cui appartiene e il numero possono essere riconosciuti e se il portatore ne presenta un frammento maggiore della metà oppure fornisce la prova che il resto del biglietto è stato distrutto.⁶

² Essa non è tenuta a risarcimento alcuno per i biglietti distrutti, perduti o falsi.

Art. 9 Ritiro dei biglietti

¹ La Banca nazionale svizzera può ritirare determinati tagli, tipi e serie di biglietti.

² Le casse pubbliche della Confederazione accettano in pagamento al loro valore nominale, nei sei mesi che seguono la data della prima pubblicazione, i biglietti ritirati.

³ Senza pregiudizio delle disposizioni del capoverso 4, la Banca nazionale svizzera è tenuta a cambiare al loro valore nominale i biglietti ritirati che sono stati emessi dal 1976 e appartenenti alla sesta serie di biglietti o a una serie successiva. È fatto salvo l'articolo 8.⁷

⁵ Attualmente il Dipartimento federale delle finanze.

⁶ Nuovo testo giusta la LF del 21 giu. 2019 (Termine per il cambio dei biglietti di banca), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2020** 3769, FF **2018** 897).

⁷ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019 (Termine per il cambio dei biglietti di banca), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3769, FF **2018** 897).

⁴ Trascorsi 25 anni a contare dalla prima pubblicazione del ritiro, il controvalore dei biglietti ritirati non presentati per il cambio è attribuito come segue:

- a. il 90 per cento è attribuito per un quinto al Fondo svizzero di soccorso per danni causati dalla natura e non assicurabili; un terzo dell'importo rimanente del 90 per cento del controvalore è attribuito alla Confederazione e due terzi ai Cantoni;
- b. il 10 per cento è attribuito alla Banca nazionale svizzera per l'adempimento dell'obbligo di cambio di cui al capoverso 3.⁸

Sezione 4: Depositi a vista presso la Banca nazionale svizzera

Art. 10

La Banca nazionale svizzera stabilisce le condizioni alle quali gli operatori del traffico dei pagamenti possono gestire i depositi a vista in franchi presso la Banca stessa in virtù della legge del 23 dicembre 1953⁹ sulla Banca nazionale.

Sezione 5: Disposizioni penali

Art. 11

¹ Chiunque, contrariamente alle prescrizioni dell'articolo 99 della Costituzione federale e della presente legge, emette o mette in circolazione monete o biglietti di banca in franchi svizzeri, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.¹⁰

² Le infrazioni sono sottoposte alla giurisdizione federale.

Sezione 6: Referendum ed entrata in vigore

Art. 12

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Data dell'entrata in vigore: 1° maggio 2000¹¹

⁸ Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2019 (Termine per il cambio dei biglietti di banca), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU **2019** 3769, FF **2018** 897).

⁹ [RU **1954** 613, **1979** 983 1376, **1993** 399, **1997** 2252, **1998** 2847 all. n. 7, **2000** 1144 all. n. 4, **2004** 297 n. I 6, RU **2004** 1985 all. n. I 2]. Vedi ora la L del 3 ott. 2003 (RS **951.11**).

¹⁰ Nuovo testo giusta l'art. 333 del Codice penale (RS **311.0**), nel testo della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU **2006** 3459; FF **1999** 1669).

¹¹ DCF del 12 apr. 2000.

Abrogazione e modifica del diritto vigente

1. La legge federale del 18 dicembre 1970¹² sulle monete è abrogata.
2. a 4. ...¹³

¹² [RU 1971 360, 1997 2755]

¹³ Le mod. possono essere consultate alla RU 2000 1144.

